



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Provincia di Roma

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 09.03.2011

OGGETTO: Regolamento comunale per l'adozione di aree pubbliche e la donazione di elementi di arredo urbano - Approvazione

L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di marzo, in Albano Laziale nella Sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Rosa Iovinella.

Alle ore 13,30 il Presidente del Consiglio Massimiliano Borelli assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti. All'appello risultano presenti n. 1 (Borelli) ed assenti n. 29 dei componenti assegnati ed in carica; pertanto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che recita testualmente *"Risultato legale il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. In caso contrario, trascorsa un'ora senza che il numero legale sia raggiunto, il Sindaco dichiara la seduta deserta, e la rinvia ad altro giorno. Di ciò viene redatto verbale con la indicazione dei nomi degli intervenuti. In attesa del raggiungimento del numero legale è in facoltà del Sindaco di dar corso alla trattazione delle interrogazioni di cui al successivo art. 48 e seguenti. Non è vietato che nelle sedute nelle quali sia presente un numero di consiglieri minore della metà siano date comunicazioni che non conducano ad alcuna deliberazione e non diano luogo a discussioni"*, il Presidente del Consiglio, alle ore 14.29, dispone che si proceda ad un nuovo appello.

All'appello risultano presenti n. 18 ed assenti 12 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

			Presenti	Assenti
1.	MARINI	Nicola		"
2.	BORELLI	Massimiliano		
3.	SEPIO	Gabriele		
4.	DI TUCCIO	Domenico		
5.	CECCONI	Valerio		
6.	GUGLIELMO	Marco		
7.	PEDUZZI	Roberto		
8.	COLINI	Alessio		
9.	GUARINO	Vincenzo		
10.	SANNIBALE	Fabio		"
11.	ANDREASSI	Luca		"
12.	MAGGI	Massimo		
13.	GIORGI	Remo		"
14.	OROCCINI	Aldo		
15.	TEDONE	Salvatore		
16.	CASSABGI	Nabil		
17.	DARGENTO	Mario Giuseppe		
18.	VENDITTI	Adriano		
19.	SILVESTRONI	Marco		"
20.	FERRARINI	Massimo		
21.	GIORGI	Romeo		"
22.	BRUNAMONTI	Daniele		"
23.	GINESTRA	Fabio		
24.	ROMA	Domenico		"
25.	ORCIUOLI	Matteo Mauro		"
26.	GAMBUCCI	Umberto		
27.	ROVERE	Vincenzo		"
28.	GUGLIELMINO	Giuseppa		"
29.	GASPERINI	Ilario		"
30.	MOLLICA	Aleardo		"

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica. Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Peduzzi, Maggi, Guglielmino.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 22** ed **assenti n. 9** (Sannibale, Ferrarini, Giorgi Romeo, Brunamonti, Roma, Rovere, Guglielmino, Gasperini, Silvestroni).

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli assessori: Raffaele Esposito, Cassabgi Fauzi,, Maurizio Sementilli, Claudio Fiorani, Mario Rapisardi, Giuseppe Rossi.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Claudio Fiorani per l'illustrazione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

Sopraggiungono, nel frattempo, i consiglieri Guglielmino e Silvestroni: **presenti n. 24** ed **assenti n. 7** (Sannibale, Ferrarini, Giorgi Romeo, Brunamonti, Roma, Rovere, Gasperini).

Seguono agli atti gli interventi del consiglieri Orciuoli, del Segretario, del consigliere Guglielmo.

Intervengono, quindi, i consiglieri Giorgi Remo, Colini, Orciuoli.

Si allontanano i consiglieri Cecconi, Maggi, Cassabgi N., Guglielmino: **presenti n. 20** ed **assenti n.11** (Sannibale, Ferrarini, Giorgi Romeo, Brunamonti, Roma, Rovere, Gasperini, Cecconi, Maggi, Cassabgi N., Guglielmino)

Si avvicendano nella discussione l'assessore Fiorani, il Segretario, i consiglieri, Orciuoli, Silvestroni Roccini.

Rientra, nel mentre, il consigliere Roma: **presenti n. 21** ed **assenti n.10** (Sannibale, Ferrarini, Giorgi Romeo, Brunamonti, Rovere, Gasperini, Cecconi, Maggi, Cassabgi N., Guglielmino)

Prendono la parola i consiglieri Guglielmo, Roma, e di nuovo l'Assessore Fiorani.

Il Presidente mette quindi in votazione gli emendamenti così come sottoscritti dai partecipanti alla Commissione Consiliare alla quale hanno preso parte anche il dirigente del Settore III ing. Ferdinando Farro e il Responsabile del Settore II – Serv. Il rag. Maurizia Di Felice, come da verbale della Commissione stessa.

Prima della votazione interviene il consigliere Orciuoli il quale invita il Presidente a ritirare il punto all'ordine del giorno. Quindi prende la parola il consigliere Guglielmo e nuovamente il consigliere Orciuoli.

Intervengono i consiglieri Venditti, Silvestroni, Roma. Prende poi la parola il consigliere Giorgi al cui quesito dà risposta il Segretario Generale.

Si allontanano nel frattempo i consiglieri Silvestroni, Orciuoli, Ginestra, Roma **presenti n. 17** ed **assenti n.14** (Sannibale, Ferrarini, Giorgi Romeo, Brunamonti, Rovere, Gasperini, Cecconi, Maggi, Cassabgi N., Guglielmino, Silvestroni, Orciuoli, Ginestra, Roma).

Non essendoci ulteriori interventi, essendo terminata la discussione sul punto all'ordine del giorno il Presidente mette in votazione gli emendamenti così come proposti dalla Commissione Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i seguenti emendamenti alla proposta di deliberazione "Regolamento comunale per l'adozione di aree pubbliche e la donazione di elementi di arredo urbano – Approvazione", proposti e sottoscritti dalla Commissione consiliare:

Art. 4 comma 1 lett.b) *eliminare il vocabolo "singoli o"*

Art. 5 comma 3 quarta riga dopo la parola studenti *inserire "soggetti disagiati"*

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 17

votanti: n. 17

astenuiti: nessuno

favorevoli: n. 17

contrari: nessuno

APPROVA

Gli emendamenti di cui sopra, così come proposti dalla Commissione Consiliare Permanente

Dopodiché, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- I beni e i valori del paesaggio sono tutelati dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Le aree verdi pubbliche trovano tutela nelle norme di cui al comma 1 in relazione alle loro funzioni ambientali, urbanistiche, culturali e sociali. La loro progettazione, gestione e manutenzione devono essere attuate nel rispetto delle loro destinazioni d'uso e dei contesti ambientali in cui si inseriscono;
- L'amministrazione comunale assicura direttamente o mediante affidamento a terzi la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche, mantenendo in ogni caso la funzione di controllo su di esse, allo scopo di valorizzarne gli aspetti ambientali, estetici, culturali e sociali; essa riconosce e promuove le attività che i cittadini intendano intraprendere volontariamente a tutela e valorizzazione di questi beni comuni;
- L'amministrazione comunale allo scopo di
 - a) coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni;
 - b) sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, gli imprenditori e gli studenti all'importanza della tutela dell'ambiente e dei beni comuni;
 - c) accrescere il decoro della città;
 - d) creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dei valori ambientali;
 - e) stimolare e accrescere il senso di appartenenza comunitaria;

intende incentivare anche la collaborazione dei privati per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, disciplinandone le modalità attraverso l'adozione di uno specifico regolamento;

- Vista la proposta di regolamento elaborata dai settori competenti;
- Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso sulla proposta di delibera originaria in data 25.01.2011 dal Dirigente del Settore III Servizio Ambiente ing. Ferdinando Farro, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000, integrato dal verbale della Commissione consiliare sottoscritto dal medesimo dirigente in data 09.03.2011 nel quale si apportano gli emendamenti approvati;
- Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso sulla proposta di delibera originaria in data 25.01.2011 dal Responsabile del servizio Patrimonio rag. Maurizia Di Felice, ai sensi dell'art. 49 del D.L.n.267 del 18.08.2000, integrato dal verbale della Commissione consiliare sottoscritto dalla medesima responsabile in data 09.03.2011 nel quale si apportano gli emendamenti approvati;
- Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso in data 03.03.2011 dal Responsabile del servizio finanziario, rag. Liliana Costantini, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- Ritenuto doversi procedere all'approvazione del Regolamento sopra citato;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 17

votanti: n. 17

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 17

contrari: nessuno

DELIBERA

1. di approvare il “**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ADOZIONE DI AREE PUBBLICHE E LA DONAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO**”, con gli emendamenti di cui sopra, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di dare mandato agli uffici competenti la predisposizione degli atti conseguenti

Dopodiché, con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 17

votanti: n. 17

astenuti: nessuno

favorevoli: n.17

contrari nessuno

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il consigliere Sepio chiede la sospensione dei lavori per circa mezz’ora. Alle ore 21.30 il Presidente sospende la seduta

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

Settore III Servizio - Ambiente



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI AREE PUBBLICHE E LA DONAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 09.03.2011

INDICE

Art. 1 – Principi generali e finalità

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Beni pubblici adottabili

Art. 4 – Soggetti ammissibili all'adozione

Art. 5 – Interventi consentiti sui beni pubblici adottabili e donazioni

Art. 6 – Domanda di adozione

Art. 7 – Documentazione a corredo della domanda

Art. 8 - Obblighi e facoltà dell'adottante

Art. 9 - Facoltà e obblighi dell'amministrazione comunale

Art. 10 – Durata, rinnovo, recesso, revoca e pronuncia di decadenza della convenzione

Art. 11 – Cartelli

Art. 12 – Controversie

Art. 13 – Oneri tributari

Art. 1

Principi generali e finalità

1. I beni e i valori del paesaggio sono tutelati dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
2. Le aree verdi pubbliche trovano tutela nelle norme di cui al comma 1 in relazione alle loro funzioni ambientali, urbanistiche, culturali e sociali. La loro progettazione, gestione e manutenzione devono essere attuate nel rispetto delle loro destinazioni d'uso e dei contesti ambientali in cui si inseriscono.
3. L'amministrazione comunale assicura direttamente o mediante affidamento a terzi la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche, mantenendo in ogni caso la funzione di controllo su di esse, allo scopo di valorizzarne gli aspetti ambientali, estetici, culturali e sociali; essa riconosce e promuove le attività che i cittadini intendano intraprendere volontariamente a tutela e valorizzazione di questi beni comuni.
4. L'amministrazione comunale disciplina con il presente regolamento l'adozione dei beni pubblici indicati all'art. 3 da parte dei soggetti di cui all'art. 4 al fine di:
 - a. coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni;
 - b. sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, gli imprenditori e gli studenti all'importanza della tutela dell'ambiente e dei beni comuni;
 - c. accrescere il decoro della città;
 - d. creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dei valori ambientali;
 - e. stimolare e accrescere il senso di appartenenza comunitaria.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le adozioni di aree verdi di proprietà comunale da parte dei soggetti di cui all'art. 4, gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti sui beni adottati per le finalità indicate all'art. 1.
2. Il presente regolamento disciplina anche l'adozione di altre aree di proprietà comunale allo scopo di convertirle in aree verdi e la donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano per migliorare il decoro e la funzionalità delle aree pubbliche.
3. L'amministrazione comunale garantisce la più ampia conoscenza del presente regolamento.

Art. 3

Beni pubblici adottabili

1. Sono adottabili secondo le modalità stabilite dal presente regolamento i seguenti beni di proprietà comunale:
 - a) aree attrezzate;
 - b) aree di pertinenza stradale, comprese le rotatorie e le isole spartitraffico;
 - c) aree di pertinenza dei plessi scolastici;
 - d) giardini pubblici;
 - e) aree verdi di uso pubblico;
 - f) aree verdi in genere.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i cui contenuti devono essere resi noti al pubblico con manifesti, vengono individuate periodicamente le aree pubbliche adottabili di cui al comma 1.
3. L'adozione dei beni pubblici di cui al comma 1 è disciplinata da apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 4

Soggetti ammissibili all'adozione

1. Le aree pubbliche indicate all'art. 3, comma 1, possono essere adottate da:
 - a) organizzazioni di volontariato;
 - b) cittadini costituiti in forme associative (associazioni, anche non riconosciute, condomini, circoli, comitati);
 - c) istituzioni scolastiche pubbliche e private, parrocchie, enti religiosi;
 - d) imprese, operatori commerciali e professionisti.

Art. 5

Interventi consentiti sui beni pubblici adottabili e donazioni

1. Oltre alla tutela igienica e alle operazioni di pulizia, sui beni pubblici adottabili sono consentiti, nel rispetto delle normative settoriali vigenti:
 - a) la manutenzione ordinaria: sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; diserbo di erbe infestanti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni; risemina dei tappeti erbosi; messa a dimora di nuova vegetazione; potature; cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi; annaffiatura; quant'altro necessario alla tutela e cura da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
 - b) la riconversione e la manutenzione ordinaria, cioè una nuova progettazione con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi nel rispetto della normativa vigente;
 - c) la realizzazione di servizi a rete (reti di innaffiamento, illuminazione, ecc.);
 - d) la collocazione di elementi di arredo urbano per migliorarne il decoro e la funzionalità;
 - e) la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.
2. Sono privilegiati i progetti di interventi che prevedono l'uso di materiali naturali e/o riciclati e iniziative atte a favorire il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili e biocompatibili.
3. Data l'importanza, anche per i fini didattici, dei giardini nelle strutture scolastiche, l'amministrazione comunale favorisce l'adozione di tali aree esistenti nelle scuole di proprietà comunale e la realizzazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di interventi con valenza formativa e sociale rivolti agli studenti e a soggetti disagiati, quali l'istallazione di attrezzi ludici adatti all'età degli utenti e la formazione di collezioni e orti botanici.
4. Sono interamente a carico dell'adottante le spese per gli interventi sull'area adottata che effettua in seguito ad autorizzazione comunale rilasciata sulla base del progetto presentato e quelle per la manutenzione ordinaria delle opere che realizza e dei beni che inserisce sull'area adottata.
5. Le opere realizzate e i beni inseriti dal privato sull'area adottata sono acquisiti irrevocabilmente al patrimonio comunale.
6. La messa a dimora di nuova vegetazione di una certa entità e gli interventi manutentivi in aree adottate dove dimorano essenze arboree o arbustive pregiate o protette devono essere autorizzati preventivamente dal settore comunale competente per materia.
7. È consentito piantare, nel rispetto del piano paesistico regionale, fiori ed essenze arboree ed arbustive nelle aree verdi di proprietà comunale e collocare sia in queste che in altre aree (piazze e vie) della città elementi di arredo urbano in seguito a donazioni da parte di privati singoli o associati, dopo che i beni donati sono stati acquisiti al patrimonio

comunale con provvedimenti del responsabile del settore comunale competente per materia.

Art. 6

Domanda di adozione

1. La domanda di adozione di un'area di proprietà comunale è presentata in seguito a pubblicazione di un bando da parte dell'amministrazione comunale oppure per iniziativa dei soggetti indicati all'art. 4.
2. La domanda deve essere presentata utilizzando il modello allegato al presente regolamento.
3. Nel bando dell'amministrazione comunale sono specificate le modalità e il termine di presentazione della domanda, le condizioni da rispettare per l'adozione, le aree di proprietà comunale adottabili e la durata della convenzione di cui all'art. 3, comma 3.
4. Il settore comunale competente per materia forma la graduatoria dei partecipanti al bando osservando i seguenti criteri:
 - a) ordine di presentazione della domanda;
 - b) completezza della documentazione richiesta;
 - c) qualità del progetto proposto dal partecipante;
 - d) rispondenza del progetto proposto dal partecipante alle finalità del presente regolamento.
 - e) vicinanza della sede del partecipante all'area di cui chiede l'adozione;
5. Se l'area di proprietà comunale adottabile risulti inserita in un piano urbanistico attuativo e per essa siano pervenute più domande, è data priorità a quelle dei partecipanti che hanno sede nella parte del territorio comunale interessata dal piano.
6. Se la domanda è presentata non in seguito alla pubblicazione di un bando, l'amministrazione comunale decide dopo aver valutato la rispondenza del progetto di intervento proposto dal presentatore alle finalità pubbliche o di interesse pubblico che il comune persegue.

Art. 7

Documentazione a corredo della domanda

1. La domanda di adozione deve essere corredata della documentazione necessaria in relazione alla tipologia dell'intervento.
2. Se l'intervento sull'area adottabile prevede la sola manutenzione ordinaria, la documentazione è costituita da:
 - a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - b) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in termini chiari e sottoscritta dal richiedente. La relazione deve indicare precisamente le attività previste e i tempi di attuazione e riportare il nominativo del referente responsabile;
 - c) durata dell'adozione nel caso in cui la domanda è presentata non in seguito alla pubblicazione di un bando da parte dell'amministrazione comunale;
 - d) impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per i rischi di cui al comma 5 dell'art. 8.
3. Se l'intervento sull'area adottabile prevede la riconversione e la manutenzione ordinaria, la documentazione è costituita da:
 - a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - b) progetto di riconversione dell'area con la specificazione delle piante da mettere a dimora;

- c) relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatta in termini chiari e sottoscritta dal richiedente. La relazione deve indicare precisamente le attività previste e i tempi di attuazione e riportare il nominativo del referente responsabile;
 - d) durata dell'adozione nel caso in cui la domanda è presentata non in seguito alla pubblicazione di un bando da parte dell'amministrazione comunale;
 - e) impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per i rischi di cui al comma 5 dell'art. 8.
4. Se l'intervento sull'area adottabile prevede la realizzazione di servizi a rete (reti di innaffiamento, illuminazione, ecc.) o di percorsi pedonali e ciclabili o la collocazione di elementi di arredo urbano, la documentazione è costituita da:
- a) rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - b) progetto delle opere da realizzare o degli elementi di arredo urbano da collocare;
 - c) impegno a stipulare idonee polizze di assicurazione per i rischi di cui al comma 5 dell'art. 8.
5. Le soluzioni tecniche previste dai progetti devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti a livello nazionale, regionale e comunale.
6. Gli interventi proposti devono tenere conto, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, del contesto in cui l'area adottabile è inserita, della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale e delle prescrizioni che l'amministrazione comunale si riserva di determinare di volta in volta.

Art. 8

Obblighi e facoltà dell'adottante

1. L'adottante prende in consegna l'area di proprietà comunale oggetto di convenzione e vi realizza gratuitamente, correttamente e puntualmente tutte le opere e le attività specificate nella documentazione allegata alla domanda di adozione e approvate dall'amministrazione comunale.
2. Le variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizione sull'area oggetto di convenzione, che non siano già previste nella domanda di adozione, devono essere sottoposte al settore comunale competente per materia, essere compatibili con le vigenti normative settoriali di ogni livello e autorizzate preventivamente.
3. L'area adottata deve essere conservata con la massima diligenza e nelle migliori condizioni d'uso, deve mantenere la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici, non può essere sottratta all'uso pubblico né può essere concessa dall'adottante ad altri soggetti.
4. L'adottante non può svolgere o permettere che siano svolte attività che contrastino con l'uso pubblico dell'area oggetto della convenzione o che determinino discriminazioni fra i suoi frequentatori.
5. L'adottante è tenuto a stipulare una idonea polizza di assicurazione per i danni causati a terzi e alla Città di Albano Laziale nella realizzazione delle opere e delle attività a cui si è obbligato sottoscrivendo la convenzione di adozione e nella gestione dell'area adottata e una idonea polizza di assicurazione per gli infortuni occorsi alle persone impiegate per la realizzazione di tali opere e attività.
6. L'adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti, ed è tenuto a consentire, in seguito a semplice comunicazione del settore comunale competente per materia, l'esecuzione di necessari interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'amministrazione comunale, di imprese incaricate dalla medesima e di enti erogatori di servizi, senza pretendere nulla qualora l'area risulti modificata in conseguenza degli interventi eseguiti.
7. L'adottante deve consentire il libero e gratuito accesso all'area adottata e, qualora sia recintata, deve assicurare l'apertura e la chiusura degli accessi secondo gli orari concordati con l'amministrazione comunale.
8. Nell'area adottata non possono essere usati diserbanti chimici o altri prodotti che possano arrecare danno all'ambiente.

9. L'adottante deve segnalare tempestivamente all'amministrazione comunale le anomalie osservate nella vegetazione esistente nell'area adottata e gli impedimenti alla corretta attuazione della convenzione.
10. L'adottante non può perseguire, direttamente o indirettamente, scopi di lucro con gli interventi di cui all'art. 5, comma 1.
11. Lo stesso soggetto può adottare non più di tre aree purché distino tra loro almeno tre chilometri.

Art. 9

Facoltà e obblighi dell'amministrazione comunale

1. L'amministrazione comunale è tenuta a mettere a disposizione dell'adottante l'area oggetto della convenzione.
2. È facoltà dell'amministrazione comunale concedere a terzi l'area adottata per consentirvi, secondo il regolamento comunale disciplinante l'occupazione di aree e spazi pubblici, lo svolgimento di manifestazioni o di iniziative da parte di soggetti pubblici o privati.
3. L'amministrazione comunale non può remunerare in alcun modo le attività lavorative prestate dall'adottante sull'area oggetto della convenzione.
4. Sono a carico dell'amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria sulle essenze arboree e arbustive, come il controllo della staticità degli alberi e la loro potatura straordinaria, l'abbattimento di alberi morti e la loro eventuale sostituzione, salvo quanto diversamente disposto nella convenzione.
5. Sono a carico dell'amministrazione comunale le spese relative ai consumi dei servizi a rete e quelle per interventi di manutenzione straordinaria, modificazione e potenziamento delle reti.
6. L'amministrazione comunale ha la facoltà di definire e modificare i contratti riguardanti utenze installate nell'area adottata.
7. Nell'area adottata l'amministrazione comunale ha la facoltà di fornire e piantare essenze arboree e arbustive e di collocare elementi di arredo urbano.
8. Qualora l'area adottata sia un giardino o parco pubblico caratterizzato da alta affluenza di persone, l'amministrazione comunale può fornire all'adottante, non appartenente di soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), attrezzature per il giardinaggio o servizi come il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di sfalcio e diserbatura o la potatura di siepi.
9. L'amministrazione comunale vigila, tramite il servizio competente per materia e la polizia municipale, sulle aree adottate, richiedendo all'occorrenza agli adottanti di eseguire quanto appare necessario per mantenere le aree adottate nelle migliori condizioni d'uso e nel rispetto delle convenzioni.

Art. 10

Durata, rinnovo, recesso, revoca e pronuncia di decadenza della convenzione

1. Tranne i casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano o di sola realizzazione gratuita di servizi a rete o di percorsi pedonali e ciclabili, la convenzione di cui all'art. 3, comma 3, non può avere una durata superiore a tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione di essa, può essere rinnovata per un periodo pari a quello originario, in seguito a richiesta scritta dell'adottante da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza, e non può essere sospesa durante interventi su impianti di proprietà comunale o di altri soggetti esistenti nell'area adottata.
2. Sulla durata e l'eventuale rinnovo della convenzione decide la Giunta Comunale.
3. Nei casi di sola donazione di fiori ed essenze arboree ed arbustive e di elementi di arredo urbano o di sola realizzazione gratuita di servizi a rete o di percorsi pedonali e ciclabili, la convenzione ha per oggetto esclusivamente la corretta esecuzione degli interventi nelle aree adottate e dura il tempo necessario per completarli.

4. L'adottante può recedere dalla convenzione con comunicazione scritta da presentare almeno novanta giorni prima della data del recesso.
5. L'amministrazione comunale può revocare con atto motivato la convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
6. L'inosservanza, da parte dell'adottante, degli obblighi previsti all'art. 8 e nella convenzione comporta la pronuncia di decadenza della convenzione, salva la facoltà per l'amministrazione comunale di concedere all'adottante, con diffida, un termine, non superiore a tre mesi, per ottemperare agli obblighi ed eseguire le prescrizioni contenute nella diffida, trascorso il quale è dichiarata la decadenza della convenzione e sono addebitate all'adottante le spese che l'amministrazione comunale deve sostenere per completare gli interventi che l'adottante si era obbligato ad eseguire e per ripristinare l'area adottata qualora sia stata modificata senza autorizzazione dall'adottante.

Art. 11

Cartelli

1. L'adottante ha la facoltà di segnalare l'adozione dell'area concessagli collocandovi cartelli con la seguente dicitura: "Questa area è stata affidata in adozione dalla Città di Albano Laziale a _____ con sede in _____ tel. _____". Ciascun cartello deve riportare in alto sul lato sinistro lo stemma della Città di Albano Laziale.
2. È vietato collocare nell'area adottata stemmi o scritte di associazioni o movimenti politici.
3. La collocazione e il numero di cartelli, da determinare in relazione all'estensione dell'area adottata, devono essere preventivamente autorizzati dal settore comunale competente per materia. A tal fine l'adottante deve presentare, contestualmente alla domanda di adozione, uno specifico progetto indicante, oltre al numero di cartelli e alla dicitura su di essi, le loro dimensioni e i materiali di cui sono formati. Fermo restando quanto eventualmente previsto nel vigente piano generale degli impianti pubblicitari, i cartelli non possono avere una altezza superiore a m. 0,50, compresa quella del sostegno, e una larghezza superiore a m. 1,00) e devono essere collocati in posizione idonea a non causare danni alle persone e alla vegetazione e su sostegni resistenti, realizzati con materiale antinfortunistici e spigoli arrotondati.
4. I cartelli non possono essere collocati in posizione tale da costituire ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale e alla visibilità dei conducenti di veicoli. A tal fine, è necessario che prima della loro collocazione sia acquisito il nulla osta della polizia municipale.
5. La polizza di assicurazione per i danni causati a terzi e alla Città di Albano Laziale di cui all'art. 8, comma 5, deve comprendere anche la garanzia per i danni determinati dai cartelli.
6. Nel caso di donazione di elementi di arredo urbano, l'amministrazione comunale appone sugli elementi una targhetta con il nome del donatore.

Art. 12

Controversie

1. Ogni controversia che non comporti la decadenza della convenzione viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, ciascuna delle parti può chiedere di rimettere la controversia a un collegio composto da tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di presidente, dai due membri congiuntamente.
3. Le decisioni sono inappellabili e le spese della controversia sono a carico della parte soccombente.

Art. 13

Oneri tributari

1. Ogni onere tributario derivante dalla convenzione è a carico dell'adottante.

ALLEGATO A
CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Richiesta di adozione

Al Comune di Albano Laziale
Servizio Ambiente

DOMANDA DI ADOZIONE DI AREE AD USO PUBBLICO DELLA CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Il sottoscritto.....
Nato aProv. il.....
residente in Prov.....
Via n.
Codice Fiscale /Partita IVA

IN QUALITÀ DI (REFERENTE).....
dell'Associazione/comitato/condominio (altro)
con sede in

CHIEDE

l'adozione dell'area di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza
.....ed estesa mq
per il periodo dal al per interventi di:

- Manutenzione ordinaria
- Riconversione e manutenzione
-

A tal fine,

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'adozione di aree pubbliche e la donazione di elementi di arredo urbano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

SI IMPEGNA A

- rispettare il Regolamento;
- rispettare le prescrizioni contenute nella convenzione;

- rispettare le ulteriori prescrizioni stabilite dal settore comunale competente per materia;

- non cagionare danni a persone o cose nel periodo di adozione;

- stipulare le polizze di assicurazione previste dal Regolamento.

Si allega la documentazione prevista dal Regolamento.

Albano Laziale

Firma

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Massimiliano Borelli

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosa Iovinella

Lì 30 marzo 2011

Della sujestesa deliberazione viene oggi iniziata la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

IL MESSO COMUNALE
F.to Romolo Priori

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio dal _____ al _____:

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì _____

Il Responsabile Organi Istituzionali
f.to dott.ssa Silvia De Angelis

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li 30 marzo 2011

F.to l'incaricato
Marina Moroni